



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0006243 del 12/03/2013

Pratica N. ....

Ref. Mittente: 0000292-2012-22-6 P. del  
08/10/2012

E.ON Produzione S.p.A.  
Centrale Termoelettrica di Ostiglia  
Strada Statale 12 Abetone - Brennero  
Km 239,46035 Ostiglia (MN)  
fax:0386 303401  
licensing.eon@eon.legalmail.it

e p.c. ISPRA  
Via V. Brancati 48  
00144 Roma  
fax: 06 50072450  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: E.ON Produzione S.p.A. centrale di Ostiglia - Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00\_2013-0000291 del 21/02/2013.**

In riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale al decreto autorizzativo del 03/08/2009 n. DSA-DEC-2009-0000976 presentata dalla società E.ON Produzione S.p.A, relativa alle campagne di monitoraggio del rumore, alle emissioni in aria e dei metodi di analisi di riferimento, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a dare attuazione e a prendere atto delle proposte di modifica al PMC avanzate dalla Commissione IPPC contenute nel sopracitato Parere Istruttorio.

All.:c.s.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA  
Funzionario responsabile: milliciano.domenico@minambiente.it  
DVA-4RI-AIA-08/2013-0033700



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0004625 del 21/02/2013

CIPPC-00.2013-0000291  
del 19/02/2013

Ministero dell' Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N: .....

Prof. Mittente: .....

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA  
presentata da E.ON PRODUZIONE S.p.A. - Centrale Termoelettrica di  
Ostiglia - procedimento di modifica ID 58/446**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero  
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio  
Conclusivo.

Il Presidente della Commissione IPPC  
Ing. Dario Ticali

All. c.s.





## Autorizzazione Integrata Ambientale

# E.ON PRODUZIONE S.P.A. CENTRALE TERMOELETTRICA DI OSTIGLIA (MN)

## PARERE ISTRUTTORIO

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,  
Art. 29-nonies - Modifica degli impianti o variazione del gestore)

### MODIFICA NON SOSTANZIALE al DECRETO DI A.I.A. (DSA-DEC-2009-0000976 del 3 agosto 2009)

Riferimento richiesta: prot. DVA-2012-0024171 del 09/10/2012

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC <i>Nomina GI (CIPPC-00-2012-000315 del 04/05/2012)</i>	Antonio Mantovani (Ref.)
	Alberto Pacifico
	Claudio Franco Rapicetta
Regione Lombardia	Roberto Esposito
Provincia Mantova	Giampaolo Galeazzi
Comune Ostiglia	Giuseppe Magro

### RIFERIMENTO IMPIANTO

Ragione sociale	E.ON Produzione S.p.A.
Sede legale:	Via Andrea Doria, 41 – 00192 Roma
Sede operativa	S.S. 12 Abetone – Brennero km 239, 46035 - Ostiglia (MN)
Denominazione impianto	Centrale Termoelettrica di Ostiglia (MN)
Tipo di procedura	Modifica non sostanziale
Codice e attività IPPC	Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW, Categoria 1.1
Gestore	Antonio Doda, Strada statale 12 Abetone – Brennero km 239, 46035 - Ostiglia (MN), tel. 0386303220
Referente IPPC	Alessia Fiore - Via Andrea Doria, 41 – 00192 Roma
Autorizzazione Integrata Ambientale	Decreto DSA-DEC-2009-0000976 del 3 agosto 2009



## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. Atti presupposti

In data 08/10/2012 il Gestore ha richiesto con comunicazione prot. DVA-2012-0024171 del 09/10/2012 una modifica non sostanziale dell'AIA ai sensi dell'art.29 nonies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152. La seguente relazione descrive i contenuti della suddetta richiesta di modifica dell'AIA presentata dal Gestore.

In data 3 agosto 2009 è stata rilasciata con Decreto prot. DSA-DEC-2009-0000976 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla centrale termoelettrica di E.ON Produzione S.p.A. sita nel comune di Ostiglia.

Il Gestore ha richiesto, in seguito, alcune modifiche dell'AIA, sulle quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui alle note prot. DVA-2010-0028064 del 18/11/2010 e prot. DVA-2011-0008995 del 13/04/2011.

### 1.2. Atti e attività istruttorie

Documentazione esaminata:

- Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto U.prot. DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009 rilasciata a E.ON Produzione S.p.A. per la centrale termoelettrica sita nel Comune di Ostiglia (MN);
- Comunicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-2010-0028064 del 18/11/2010 e prot. DVA-2011-0008995 del 13/04/2011, contenenti le valutazioni in merito alle richieste di modifica dell'AIA presentate dal Gestore;
- Comunicazione inviata dal Gestore prot. DVA-2012-0024171 del 09/10/2012, inerente la richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA;
- Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot. DVA-2011-0031502 del 19/12/2011 "Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti";
- Relazione Istruttoria redatta da ISPRA in data 05/02/2013 prot. CIPPC-00\_2013-0000213 del 05/02/2013;
- vista la e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 06/02/2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 00\_2013-0000221 del 06/02/2013;

### 1.3. Modifiche richieste e motivazioni

Il Gestore con comunicazione prot. DVA-2012-0024171 del 09/10/2012 richiede la modifica delle seguenti parti del PMC allegato al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009:

- 1) modifica della modalità di esecuzione delle campagne di monitoraggio del rumore prescritta a pag. 36 del PMC,
- 2) modifica della frequenza di monitoraggio nelle emissioni in aria dai camini PE-1, PE-2 e PE-3 dei parametri SO<sub>2</sub>, polveri, aldeide formica e sostanze organiche volatili prescritta a pag. 11 e 12 del PMC,
- 3) modifiche inerenti lo SME:
  - a) modifica della frequenza di verifica il flusso misurato dallo SME prevista a pag. 19 del PMC,
  - b) modifica delle modalità di verifica, manutenzione e taratura dello SME prescritte a pag. 18-19 del PMC.

Il Gestore ritiene le modifiche richieste non sostanziali, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Il Gestore motiva la richiesta di modifica con la significativa riduzione delle ore complessive di funzionamento della centrale, causata dalla contrazione del mercato dell'energia elettrica. Di seguito sono riportate le ore di funzionamento della CTE di Ostiglia dichiarate dal Gestore per gli anni 2005-2012 (fino ad Agosto).



Ore di funzionamento Ostiglia

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ago 12
OS1	7351	6581	6.789	5.952	2.850	3.541	5.357	2199
OS2	7.242	6.843	6.185	6.437	3.941	4.159	4.980	2775
OS3	6.220	6.835	6.110	7.089	3.969	3.934	5.777	2674
OS4	4282	5109	3.271	2.979	2.483	1.392	285	365

## 2. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RICHIESTE

### 2.1. Campagne di monitoraggio del rumore

Il Gestore richiede la modifica della modalità di esecuzione delle campagne di monitoraggio del rumore prevista a pag. 36 del PMC allegato al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009. In particolare il suddetto PMC prevede:

*"Il monitoraggio dei livelli di rumore dovrà essere organizzato in una prima campagna di monitoraggio del rumore della durata minima continuativa di 25 ore, durante il funzionamento della CTE, in otto punti situati in modo opportuno lungo il perimetro. Tale monitoraggio costituirà il livello di riferimento. Successivamente ogni 2 anni dovrà essere effettuata sugli stessi punti e durante il periodo di funzionamento della CTE una campagna di misura dei Leq riferita a tutto il periodo diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).*

...omissis...

*Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione e ad una potenza minima erogata in rete dell'80%.*

*Dovrà essere fornita una relazione di impatto acustico in cui si riporteranno le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura."*

Il Gestore, sulla base delle campagne di misura effettuate, dalla quali risulta il rispetto dei limiti normativi, e considerate le ore di effettivo funzionamento dell'impianto, chiede:

- di ripetere le campagne di misura ogni 4 anni e non ogni 2 anni, come previsto dal PMC,
- di eseguire le campagne per una durata di 2 ore in modo tale da consentire di definire l'impatto acustico "tipico" degli impianti produttivi in fissate condizioni operative (ad es. i carichi operativi all'interno del range di valori richiesto dal mercato), da considerare come "dati base". Se ritenuto necessario il Gestore propone di utilizzare dei modelli di simulazione per estendere i dati misurati e stimare i risultati complessivi.

Il gruppo istruttore, viste le effettive ore di funzionamento della centrale, ritiene di:

- poter accogliere la richiesta del Gestore di cui al punto a) sopra elencato ed attuare quindi una campagna di misura ogni 4 anni, a meno però di modifiche sostanziali del lay-out di produzione;
- non poter accogliere la richiesta di cui al punto b), il Gestore deve pertanto attenersi a quanto stabilito dal PMC allegato al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009.



## 2.2. Monitoraggio delle emissioni in aria

Come risulta dal § 5.6 del PIC, la centrale è dotata di 4 punti di emissione in atmosfera, in particolare:

- i punti PE-1, PE-2 e PE-3 emettono in atmosfera i fumi derivanti dalla combustione del gas naturale nei tre rispettivi moduli dei Gruppi 1-2-3 (cicli combinati),
- il punto PE-4 emette in atmosfera i fumi derivanti dalla combustione nel modulo 4 del gas naturale o da una miscela di gas naturale e OCD. Questo punto di emissione non è interessato dalla richiesta di modifica presentata dal Gestore e non verrà più menzionato in seguito.

Per i suddetti punti, PE-1, PE-2 e PE-3, il decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009 stabilisce i seguenti valori limite, applicabili alle ore di effettivo funzionamento delle varie unità dell'impianto (§ 10.2 Emissioni in aria del PIC).

Parametro	Limiti AIA proposti (mg/Nm <sup>3</sup> )	
	Moduli 1, 2 e 3 (*) Turbogas - camini 1, 2 e 3 (15% O <sub>2</sub> , gas secco)	Modulo 4 (**) OC BTZ/gas naturale - camino 4 (3% O <sub>2</sub> , gas secco)
SO <sub>2</sub>	--	200/400
NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	30	200
Polveri	--	50
CO	30	100

**RISPETTO DEL LIMITE.** Si applicano i criteri stabiliti dalla Dgr. Lombardia n°6501 del 2001:

(\*) Limiti orari (il limite degli NO<sub>x</sub> si applica alla somma NO<sub>x</sub> + NH<sub>3</sub>, espressi come NO<sub>2</sub>).

(\*\*) I valori limiti di emissione si considerano rispettati se:

- nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite di emissione, e
- il 97% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione previsti per il biossido di zolfo e per le polveri, ed

- il 95% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione previsti per gli ossidi di azoto;  
I limiti si applicano a prescindere dal mix di combustibili; per SO<sub>2</sub> si applica il limite 200 nel periodo invernale (ottobre-marzo) e 400 nel periodo estivo (aprile-settembre).

Il Gestore richiede di eliminare l'obbligo di monitoraggio annuale nelle emissioni in aria dai camini PE-1, PE-2 e PE-3 dei seguenti parametri:

- SO<sub>2</sub>,
- polveri,
- aldeide formica,
- sostanze organiche volatili.

Per quanto riguarda i parametri sopra indicati, il Gestore ha fornito gli esiti dei monitoraggi eseguiti nel 2010 e nel 2011, dai quali risulta che:

- nel 2010 i parametri formaldeide e SO<sub>2</sub> risultavano analiticamente assenti, il parametro Polveri Totali Sospese registrava valori compresi tra 7 e 20 µg/Nm<sup>3</sup> e il COT tra 0,5 e 3 mg/Nm<sup>3</sup>,
- nel 2011 i parametri risultavano o analiticamente assenti o in concentrazioni inferiori ai più restrittivi limiti di legge esistenti in materia.

Per quanto riguarda il monitoraggio di SO<sub>x</sub> e polveri totali, il D.M. del 01/10/2008 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" riporta che le principali emissioni legate alla combustione del gas naturale riguardano gli NO<sub>x</sub> (vedi § 4.2.5 Abbattimento delle emissioni) e che "il gas naturale fornito è sostanzialmente privo di zolfo e di polveri, eliminate già alla produzione con trattamenti e lavaggi specifici; solo piccolissime quantità di composti dello zolfo dell'ordine di qualche parte per milione sono ammessi nei metanodotti. Tale affermazione è



ribadita anche al § 4.2 *Grandi impianti di combustione alimentati a metano* nel quale è riportato "Il gas naturale è un combustibile pulito che non dà luogo ad emissioni di SO<sub>2</sub> o di materiale particolato".

Va però messo in evidenza che il D.Lgs. 152/2006 e smi stabilisce all'Allegato II alla Parte V, Parte I, paragrafo 4 *Monitoraggio e controllo delle emissioni*:

"4.1 A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, negli impianti di cui all'articolo 273, commi 3<sup>1</sup> e 4<sup>2</sup>, di potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW e negli impianti di cui all'articolo 273, comma 2<sup>3</sup>, di potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW le **misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso, sono effettuate in continuo.**"

4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono richieste nei seguenti casi:

a) per il biossido di zolfo e per le polveri delle caldaie a gas naturale o delle turbine a gas alimentate con gas naturale;

b) per il biossido di zolfo delle turbine a gas o delle caldaie alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione;

...omissis...

4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorità competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare misurazioni discontinue almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo e delle polveri nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica."

Il gruppo istruttore, sulla base di quanto stabilito dalla normativa e tenuto conto anche della documentazione del gestore, ritiene che:

- ❖ per quanto riguarda le emissioni di SO<sub>x</sub> e di **polveri totali**, il Gestore debba eseguire il monitoraggio annuale come previsto dal PMC, considerate le ore di effettivo funzionamento dell'impianto e visto quanto stabilito dall'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, Parte I, paragrafo 4 *Monitoraggio e controllo delle emissioni*,
- ❖ per quanto riguarda le SOV e l'**aldeide formica**, visti gli esiti dei monitoraggi effettuati nel 2010 e nel 2011, il PMC possa essere modificato, eliminandone l'obbligo del monitoraggio annuale.

## 2.3. Modifiche inerenti lo SME

### 2.3.1. Verifica flusso misurato dallo SME

Il Gestore chiede la modifica della frequenza della verifica del flusso misurato dallo SME, prevista a pag. 19 del PMC. In particolare il PMC prevede, tra i metodi di analisi di riferimento per le emissioni, l'utilizzo della norma UNI EN 10169:2001 *Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot*, specificando:

"Si sottolinea la necessità di una verifica del flusso misurato dal sistema continuo almeno ogni 4 mesi."

Il Gestore chiede di effettuare la verifica a rotazione, una volta l'anno, su uno dei gruppi a ciclo combinato, completando in un ciclo triennale il monitoraggio su tutte le unità.

Il gruppo istruttore, in merito a tale richiesta, considerate le ore di effettivo funzionamento degli impianti, ritiene possibile modificare la frequenza prevista dal PMC e in particolare ritiene che il Gestore debba effettuare annualmente su ciascun gruppo la verifica del flusso misurato dal sistema continuo.

<sup>1</sup> L'art. 273 comma 3 si riferisce ai grandi impianti di combustione anteriori al 2006.

<sup>2</sup> L'art. 273 comma 4 si riferisce ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988.

<sup>3</sup> L'art. 273 comma 2 si riferisce ai grandi impianti di combustione nuovi.



### 2.3.2. Modalità di manutenzione e verifica dello SME

Il Gestore richiede la modifica delle modalità di verifica, manutenzione e taratura dello SME previste a pag. 18-19 del PMC. In particolare il suddetto PMC prevede:

*"I sistemi di misurazione in continuo delle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14181 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura."*

La norma UNI citata nel PMC descrive le procedure di assicurazione della qualità relative ai sistemi di misurazione automatici (AMS) per la misurazione delle emissioni in atmosfera. Per quanto di interesse per il caso in esame, la norma stabilisce che:

a) il procedimento (QAL2) per la taratura e la convalida dell'AMS, sia ripetuto:

- ogni cinque anni,
- in caso di variazioni principali nel funzionamento dell'impianto (per esempio, una variazione nel sistema di abbattimento degli effluenti gassosi o cambiamento di carburante) o in caso di variazioni principali o riparazioni dell'AMS, che influenzino in misura significativa i risultati ottenuti. I risultati del procedimento QAL2 devono essere riportati entro 6 mesi dalle modifiche,
- nel caso di superamento degli intervalli di taratura, entro 6 mesi dall'evento.

Il Gestore chiede che in caso di modifica impiantistica che possa determinare delle variazioni ai sistemi SME e nel caso in cui, a seguito del superamento degli intervalli di taratura sia necessario rieseguire la verifica QAL2, **il termine dell'implementazione dei dati corretti sia di 3000 ore di funzionamento** (con un margine massimo di 500 ore oltre il raggiungimento delle ore, rappresentative della scadenza, necessarie alla organizzazione e predisposizione delle prove);

b) prove di sorveglianza annuali (AST) dell'AMS.

Il Gestore chiede che il test AST sia eseguito non annualmente, bensì ogni 5000 ore di funzionamento dalla precedente prova e comunque non più di una volta l'anno, con un margine massimo di 1000 ore oltre il raggiungimento delle ore rappresentative della scadenza, margine necessario alla organizzazione e predisposizione delle prove.

Il gruppo istruttore, in merito a tali richieste, considerato quanto stabilito dalla norma UNI 14181, nella quale non sono contemplate eccezioni o casi particolari, ritiene di non poter accogliere le richieste del Gestore.

## 3. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con comunicazione prot. DVA-2012-0024171 del 09/10/2012 il Gestore ha richiesto alcune **modifiche non sostanziali** al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009.

Si sottolinea che il D.Lgs. 152/2006 e smi stabilisce all'art. 5 comma 1 lettera l-bis) la seguente definizione di modifica sostanziale:

*"modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa."*

Dall'analisi della documentazione del Gestore è emerso che **le modifiche richieste dal Gestore sono non sostanziali**, non rientrando nella definizione di "modifica sostanziale" stabilita dal D.Lgs. 152/06 e smi.





In merito alle richieste avanzate, considerate le effettive ore di funzionamento della centrale, **si ritiene di poter accogliere solo parzialmente le richieste de Gestore**, in particolare:

- 1) modifica della modalità di esecuzione delle **campagne di monitoraggio del rumore** prevista a pag. 36 del PMC: si ritiene di poter accogliere solo in parte tale richiesta. In particolare:
  - il Gestore può ripetere le campagne di monitoraggio del rumore ogni 4 anni e non ogni 2 anni come indicato nel PMC allegato al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009,
  - per quanto riguarda le modalità di esecuzione della campagna, resta valido quanto stabilito nel PMC allegato al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009;
- 2) eliminazione della **frequenza annuale di monitoraggio nelle emissioni** in aria dai camini PE-1, PE-2 e PE-3 dei parametri SO<sub>2</sub>, polveri, aldeide formica e sostanze organiche volatili prevista a pag. 11 e 12 del PMC: si ritiene di poter parzialmente accogliere la richiesta del Gestore, in particolare:
  - per quanto riguarda gli SO<sub>x</sub> e le **polveri totali**, si ritiene che il Gestore debba effettuare il monitoraggio annuale alle emissioni come previsto dal PMC allegato al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009, considerate le ore di effettivo funzionamento dell'impianto e visto quanto stabilito dall'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, Parte I, paragrafo 4 *Monitoraggio e controllo delle emissioni*,
  - per quanto riguarda i **SOV** e l'**aldeide formica**, visti gli esiti dei monitoraggi effettuati nel 2010 e nel 2011, si ritiene che il PMC allegato al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009 possa essere modificato, eliminando il monitoraggio annuale di questi parametri;
- 3) modifiche inerenti lo **SME**:
  - a) modifica della frequenza con cui viene verificato il flusso misurato dallo SME prevista a pag. 19 del PMC: si ritiene di poter parzialmente accogliere le richieste del Gestore; in particolare:
    - il Gestore può effettuare annualmente, invece che ogni 4 mesi, la verifica del flusso misurato dal sistema continuo su ciascun gruppo;
  - b) modifica delle modalità di verifica, manutenzione e taratura dello SME previste a pag. 18-19 del PMC: si ritiene di non poter accogliere le richieste del Gestore, visto quanto stabilito dalla norma UNI 14181.

#### 4. PROPOSTE DI MODIFICA DEL PMC

Il gruppo istruttore, in conformità a quanto illustrato nei paragrafi precedenti e sulla base della relazione Istruttoria di Ispra del 05.02.2013, propone di apportare le seguenti modifiche al PMC allegato al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009:

1. modificare la frequenza di esecuzione delle campagne di monitoraggio del rumore prevista a pag. 36 del PMC da *“ogni due anni”* a *“ogni quattro anni, ripetendo però le misure in caso di modifiche sostanziali del lay-out di produzione”*,
2. **eliminare dalla Tabella a pagg. 11 e 12 del PMC i monitoraggi annuali dei parametri SOV e aldeide formica per i camini PE-1, PE-2 e PE-3,**
3. modificare la frequenza di con cui viene verificato il flusso misurato dallo SME prevista a pag. 19 del PMC da *“ogni 4 mesi”* a *“una volta all'anno per ciascun gruppo”*.